

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 03/03/2020

FATTO

Il ricorrente, legalmente assistito, afferma nel ricorso di aver stipulato un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, con decorrenza 1 luglio 2015, e di averlo anticipatamente estinto dopo il pagamento di 49 rate, senza ottenere il rimborso della quota non maturata delle commissioni.

Proposto reclamo con esito insoddisfacente, il ricorrente si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo totale di € 1.449,46, somma a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni di istruttoria, oltre alla corresponsione degli interessi legali sulle somme richieste dalla data dell'estinzione anticipata del finanziamento.

L'intermediario non presenta controdeduzioni.

DIRITTO

La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

Non può questo Collegio anzitutto esimersi dal censurare la totale mancanza di cooperazione dell'intermediario resistente. È noto infatti che le "Disposizioni sui sistemi di



risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (provvedimento del 12.12.2011)”, espressamente prevedono (Sez. VI, § 1) che “Qualora il ritardo o l’assenza della documentazione dovuta dall’intermediario - anche a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte della segreteria tecnica - rendano impossibile una pronuncia sul merito della controversia, l’organo decidente valuta la condotta dell’intermediario sotto il profilo della mancata cooperazione di quest’ultimo allo svolgimento della procedura, anche ai fini di quanto previsto dal paragrafo 4”, il quale ultimo sancisce che possa essere resa “... pubblica, altresì, la mancata cooperazione al funzionamento della procedura da parte dell’intermediario. Tra i casi di mancata cooperazione rientrano, ad esempio, l’omissione o il ritardo nell’invio della documentazione richiesta che abbiano reso impossibile una pronuncia sul merito della controversia, o il mancato versamento dei contributi previsti dalla sezione V, paragrafo 1”. L’ABF ha avuto più volte occasione di sottolineare che il contegno tenuto dalla parte resistente che non partecipi al procedimento esprime senza dubbio un comportamento altamente contrario ai principi e ai fini dell’Arbitro Bancario Finanziario (il cui primario scopo è di contribuire a dirimere le controversie attraverso la costruzione, o la “ricostruzione”, di un compiuto e trasparente dialogo fra clientela e intermediari), oltre che irrispettoso della stessa funzione del Collegio. Per quanto la mancata costituzione nel procedimento non si riveli – per quanto si dirà nel prosieguo della motivazione – tale da rendere impossibile una decisione nel merito, nondimeno il principio di cooperazione pare costituire un precetto e un valore autonomo in seno al procedimento, la cui violazione – a prescindere dalle specifiche implicazioni che la stessa possa avere sull’esito del procedimento – costituisce un grave *vulnus* alla efficienza e alla credibilità della procedura. Ciò posto, deve essere qui richiamata (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019, in base alla quale la sentenza è “immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi”) la decisione della Corte di Giustizia Europea (sentenza *Lexitor* dell’11 settembre 2019) in base alla quale il diritto al rimborso degli oneri non goduti di cui all’art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE risulterebbe “sminuito” qualora si ritenesse che “la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”. In altre parole, secondo gli orientamenti dell’ABF, dei soli costi qualificabili *recurring* (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014 e n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell’11.11.2016). La Corte ha pertanto inequivocabilmente stabilito che il diritto previsto dall’art. 125sexies Tub, norma che ha recepito nel nostro ordinamento la previsione europea, “include tutti i costi posti a carico del consumatore”, vale a dire anche i costi qualificabili *up front*.

Nella medesima decisione la Corte ha tuttavia riconosciuto che la formulazione della norma “non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista”, senza fornire ulteriori indicazioni. Sul punto è intervenuto il Collegio di Coordinamento, stabilendo il principio in base al quale il criterio applicabile ai costi *up front*, in mancanza di un criterio contrattuale alternativo, che dovrà in ogni caso basarsi su un principio di proporzionalità, “deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità”. Tale criterio dovrà preferibilmente essere analogo a quello concordato fra le parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, “mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF” (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Tanto premesso, per quanto attiene il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l’utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi “costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale” (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).



Per quanto riguarda il merito della vicenda, dalla documentazione prodotta risulta che il prestito è stato sottoscritto il 3 giugno 2015 ed estinto dopo 49 rate sulle 120 complessive. Dal conteggio estintivo non risultano abbuoni a titolo di oneri non maturati né a titolo di interessi corrispettivi non maturati e lo stesso riporta il “capitale residuo” a scadenza (e non il “debito residuo”). Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva intervenuto in qualità di agente in attività finanziaria.

Nel merito delle commissioni previste dal contratto il Collegio, in sintonia i più recenti orientamenti dei Collegi territoriali, rileva la natura *up front* delle “commissioni istruttoria”, in quanto la descrizione della voce di costo è chiara nel riferire tale onere ad attività tutte che precedono la conclusione del contratto e, per quanto la Commissione sia di importo significativo, la stessa appare quale unica commissione, volta a remunerare anche “attività di promozione e collocamento”, che in quanto tali, risultando dal contratto che il soggetto intervenuto è un Agente in attività finanziaria, al quale è consentito unicamente lo svolgimento di attività prodromiche alla conclusione del contratto, devono ritenersi esclusivamente di natura *up front*.

Alla stregua dei principi e criteri su enunciati la somma da rimborsare risulta pari ad € 921,76, che non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente in quanto questa ha calcolato i rimborsi dovuti utilizzando il criterio *pro rata temporis*, calcolata come da tabella:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,25%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,63%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese di istruttoria				2.449,79	Upfront	37,63%	921,76		921,76
Totale				2.449,79					921,76

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Considerato infine che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 921,76, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 5571 del 25 marzo 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA